

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI"

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc

C.F. 93049170777 – C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109

e mail: MTIC823003@istruzione.it Sito: www.icmontescaglioso.edu.it

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT

I.C. "DON L. PALAZZO - SALINARI"
MONTESCAGLIOSO

Prot. 0003685 del 18/03/2026

V (Entrata)

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

A.S. 2025/26

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 26 NOVEMBRE 2025
CON DELIBERA N. 70

SOMMARIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
PREMESSA	5
FINALITA'	6
CHE COSA SI VALUTA?	7
CHI VALUTA?	7
LE FASI DELLA VALUTAZIONE	8
Valutazione diagnostica o iniziale	8
Valutazione intermedia o formativa	8
Valutazione sommativa o finale	8
STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE	9
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	9
Premessa	9
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA	10
Valutazione in itinere	10
La valutazione intermedia e finale	10
Valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento	14
Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento della Religione cattolica (IRC)	14
Valutazione del comportamento	14
Formulazione del giudizio globale	14
Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria	15
Ammissione alla classe successiva	15
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	15
Valutazione in itinere	15
Valutazione intermedia e finale	16
Validita' dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado	17
Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo	18
Criteri di non ammissione dell'alunno/a all' Esame conclusivo del I ciclo di istruzione	21
Valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola secondaria di primo grado con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento	21
Valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento dell'Educazione Civica (Legge 92/2019- Nuove Linee guida per l'Educazione Civica 2024)	21
Valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento della Religione cattolica (IRC)	21
Valutazione del comportamento	21

LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ALLE FAMIGLIE	22
Contenuti della comunicazione	22

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 122	Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
D.P.R. 122/2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per valutazione degli alunni
D. M. 254/2012	Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione
Legge 107/2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
D. Lgs 62/2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D. Lgs. 66/2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.M. 741/2017	Regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
D.M. 742 /2017	Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado
Circolare MIUR n. 1865/ 2017	Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
Nota MIUR n. 312 del 9 gennaio 2018	Trasmissione delle "Linee guida per la certificazione delle competenze" al fine di orientare le scuole nella redazione dei modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo– D.M. 742/2017
Nota MIUR n. 7885 del 9 maggio 2018	Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti
Legge n. 41/2020	Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 – Art. 1, comma 2bis - Valutazione nella scuola primaria

Nota MI n. 1515/2020	Attuazione dell'articolo 1, comma 2bis del Decreto legge 22/2010 - Valutazione scuola primaria
Legge 126/ 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. - Articolo 32, comma 6- sexies - Valutazione degli alunni della scuola primaria
O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020	Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria
Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020	Valutazione scuola primaria -Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative
Legge 150 /2024	Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. (24G00168)
O.M. 10 gennaio 2025	Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado

PREMESSA

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo” (O.M. n°3 del 9/01/2025 art.2)

La valutazione è parte integrante del Curricolo d'Istituto sin dalla definizione degli obiettivi di apprendimento e delle attività che ne costituiscono l'asse portante, necessari per il conseguimento dei traguardi fissati dalle Nuove Indicazioni Nazionali del primo Ciclo Scolastico. Essa:

- accompagna il processo di apprendimento-insegnamento;
- consente di verificare l'efficacia dell'azione didattica-educativa;
- permette di adeguare obiettivi, metodi, mezzi allo stile di apprendimento del singolo alunno;
- consente di trovare sia tempestivi interventi correttivi, sia interventi a carattere compensativo e strategie di insegnamento individualizzato.

Il protocollo di valutazione traccia una linea guida unica, trasparente e pubblica lungo la quale i docenti, come singoli e in team, disegnano la valutazione degli studenti all'interno dell'Istituto, seguendo le tappe progressive del processo di insegnamento/apprendimento e guidando attraverso un “divenire coordinato” fra i gradi scolastici.

La valutazione è dunque lo strumento principale con cui il bambino/ragazzo diventa protagonista del proprio apprendimento.

Comunicata alla famiglia è un mezzo per la partecipazione alla costruzione di un comune progetto educativo, all'interno di un monitoraggio continuo delle criticità e punti di forza dell'azione educativa.

FINALITA'

La valutazione delle alunne e degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;
- esplicitare i progressi individuali, piuttosto che esprimere i confronti;
- autoregolare il processo d'insegnamento-apprendimento;
- adeguare le proposte didattiche e le richieste ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe;
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento;
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di apprendimento;
- accertare il raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione.

La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e/o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

CHE COSA SI VALUTA?

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo:

- la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali;
- le conoscenze e le abilità conseguite nelle attività di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa nonché nelle attività curricolari per gruppi di alunni, nelle attività di religione e/o alternative alla religione cattolica;
- il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti;
- il comportamento, cioè a relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente;
- la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari trasversali descritte nei modelli di certificazione delle competenze al termine della classe quinta primaria e della classe terza scuola secondaria di primo grado.

CHI VALUTA?

La valutazione rientra nella funzione docente nelle dimensioni individuale e collegiale.

Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità, trasparenza, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento.

I singoli docenti effettuano la valutazione esercitando la propria autonomia professionale sulla base dei criteri approvati in collegio.

Pertanto attiene al docente:

- ✓ la responsabilità della valutazione
- ✓ la cura della documentazione
- ✓ la scelta dei relativi strumenti

Partecipano alla valutazione quadrimestrale:

- Docenti contitolari della sezione/classe (ivi compresi i docenti di sostegno)
- Docenti titolari di attività curricolari per gruppi di alunni

I docenti di religione cattolica e i docenti di attività alternative alla religione cattolica partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

LE FASI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

la valutazione iniziale o diagnostica;

la valutazione in itinere o formativa;

la valutazione finale o sommativa.

Valutazione diagnostica o iniziale

La valutazione diagnostica (o iniziale) è la prima fase del processo di valutazione. È utile per stabilire il livello iniziale della preparazione di una classe o anche le conoscenze pregresse su un dato argomento. Generalmente si valuta il livello di una classe all'inizio dell'anno scolastico. I dipartimenti disciplinari elaborano delle prove da somministrare alle classi - quelle parallele avranno la stessa prova - per accertarne il livello generale.

Valutazione intermedia o formativa

Accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l'alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni. Essa pertanto si colloca nel corso degli interventi didattici e, più precisamente, va a valutare l'efficacia dei percorsi d'insegnamento messi in atto con lo scopo di progettare azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio e potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.

Valutazione sommativa o finale.

Consente un giudizio sulle conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente a cadenza quadrimestrale. Rileva, quindi, l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in un livello, voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale). In questa fase, è necessario tenere distinta l'azione di verifica periodica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione quadrimestrale e finale, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

Per garantire una valutazione equa e attendibile, la scuola adotta una varietà di strumenti che consentono di raccogliere informazioni dettagliate sul percorso di apprendimento dello studente. Tra gli strumenti più utilizzati si annoverano:

prove strutturate e semistrustrate, come testare una risposta multipla e quesiti aperti per verificare la padronanza dei contenuti;

compiti di realtà, che valutano le capacità di applicazione delle conoscenze in contesti pratici; osservazioni sistematiche, da parte dei docenti durante lo svolgimento delle attività didattiche;

portfolio dello studente, che raccoglie elaborati, progetti e attività significative svolte durante l'anno scolastico;

schede di autovalutazione, per coinvolgere attivamente gli studenti nel proprio processo di apprendimento.

L'integrazione di questi strumenti permette di ottenere una visione completa del livello di competenza dell'alunno e di personalizzare eventuali interventi di supporto.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Premessa

L'art.1 comma 1 del D.Lgs. 62/2017 afferma che l'azione valutativa ha valore documentale per lo sviluppo dell'identità personale, pertanto essa è contraddistinta, nel nostro Istituto, da un carattere di uniformità, in verticale e in orizzontale, in un'ottica di confronto e di trasparenza, attraverso la condivisione di descrittori, criteri e modalità di misurazione. Per promuovere apprendimenti significativi sarà opportuno:

- Sostenere l'alunno/a nel percorso di apprendimento.
- Rispettare gli stili individuali di apprendimento.
- Creare fiducia, empatia, confidenza.
- Correggere con autorevolezza, quando necessario.
- Incoraggiare, motivare ed orientare.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Valutazione in itinere

Relativamente alla valutazione in itinere, l'art. 3 comma 5 stabilisce che la valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione. Il processo valutativo non deve basarsi su prove formalizzate, ma si basa su specifiche DIMENSIONI:

- autonomia e consapevolezza nell'attività;
- tipologia della situazione (nota e non nota);
- risorse utilizzate;
- continuità nello svolgimento dei compiti.

La valutazione dei lavori effettuati in classe potrà essere effettuata mediante giudizio sintetico e/o descrittivo riportato sul quaderno dell'alunno/a. Le eventuali valutazioni delle verifiche dell'apprendimento svolte in itinere potranno essere effettuate mediante giudizio sintetico e/o descrittivo che dovrà essere riportato dal docente sul registro elettronico e reso visibile alla famiglia. Le verifiche svolte non sono "prove" (compiti in classe), pertanto non costituiscono atti amministrativi e non devono essere archiviate agli atti della scuola.

La valutazione intermedia e finale

L'art. 3 dell'O.M. n° 3 del 09.01.25 sottolinea che "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curriculum, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:

- a) ottimo
- b) distinto
- c) buono
- d) discreto
- e) sufficiente
- f) non sufficiente

I giudizi sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l'apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo, con particolare riferimento ad almeno cinque dimensioni:

1. la padronanza e l'utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate;
2. l'uso del linguaggio specifico;
3. l'autonomia;
4. la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse;
5. la capacità di espressione e rielaborazione personale.

I giudizi di apprendimento sono descritti, tenendo conto della combinazione di tali dimensioni. Di seguito l'esplicitazione dei giudizi di apprendimento adottati dal Collegio dei Docenti, così come proposti nell'allegato A dell'O.M. 3/2025

Giudizio sintetico	Descrizione
Ottimo	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
Distinto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili. Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
Buono	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.
Discreto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere

	compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi. Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto.
Sufficiente	L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente. È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza. Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.
Non sufficiente	L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente. Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti. Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento deve essere riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consentirà di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi.

In questo senso, le Indicazioni Nazionali - come declinate nel Curricolo verticale di Istituto e nella programmazione annuale della singola classe - costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina.

Nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999 , l'Istituto Comprensivo "Palazzo-Salinari", per garantire una continuità con quanto valutato e documentato nella prima fase dell'anno scolastico, nel documento di valutazione, riporta i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina e

la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell'Allegato A alla ordinanza, declinandoli per ciascun anno di corso. **Allegato 1**

Valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, il documento di valutazione del secondo quadrimestre riporta i principali obiettivi di apprendimento individuati nel piano educativo individualizzato per ciascuna disciplina e la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell'Allegato A alla ordinanza. **Allegato 2**

La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento della Religione cattolica (IRC)

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti. **Allegato 3**

Valutazione del comportamento

L'art. 3 dell'O.M. 10.01.2025 specifica che "la valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione." Si procede alla misurazione, con giudizio sintetico, per la scuola primaria, secondo i seguenti descrittori, approvati dal Collegio Docenti. **Allegato 4**

Formulazione del giudizio globale

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017, per la descrizione del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni alunno si farà riferimento alle schede alla fine del documento, compilando la sezione specifica

presente sul registro elettronico. Si precisa che per gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, il giudizio potrà essere formulato tenendo conto della situazione specifica dell'alunno.

Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria

Al termine della scuola primaria viene rilasciata agli alunni, in sede di scrutinio finale, la certificazione dei livelli raggiunti dei traguardi di competenze tramite il modello predisposto e adottato dal MIUR, con D.M. n. 14 del 30/01/2024.

Ammissione alla classe successiva

Il D. Lgs. 62/2017, all'art. 3, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria. Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono. I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo, siano o no certificato.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

Per quanto riguarda la valutazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado, la principale norma di riferimento è il D.Lgs. n. 62/2017, la legge 150/2024 e l'O.M. n° 3 del 09.01.2025.

Valutazione in itinere

Ai sensi del D.Lgs. 62/17, la valutazione in itinere degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi. La valutazione in decimi formulata da ogni docente, per ciascun alunno, dovrà tener conto anche dei seguenti parametri:

Livello della situazione di partenza.

Progressi compiuti.

Partecipazione al dialogo educativo-didattico.

Impegno

Si precisa che:

- le famiglie visualizzano le valutazioni in itinere relative alle prove di verifica scritte e orali mediante l'utilizzo del registro elettronico; • in aggiunta ai consueti momenti di dialogo settimanali e quadrimestrali verranno altresì inviate comunicazioni alla famiglia nei seguenti altri casi:

- rendimento insufficiente in una o più discipline;

- numero di assenze troppo elevato;

- comportamento poco corretto;

- nota disciplinare sul registro di classe.

L'andamento scolastico non soddisfacente di uno studente deve essere tempestivamente comunicato alla famiglia (mediante comunicazione scritta e/o colloquio diretto), con chiara indicazione del possibile esito negativo dell'anno scolastico.

La valutazione in decimi viene effettuata per ciascuna disciplina sulla base di alcuni indicatori, declinati per materia all'interno delle tabelle e dei criteri in allegato. [Allegato 5](#)

Valutazione intermedia e finale

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi, a partire dalle proposte avanzate dai docenti delle singole discipline in sede di scrutinio. Uno degli elementi da cui partire per la formulazione della proposta di voto è la media dei voti conseguiti dall'alunno/a nelle prove di verifica svolte in itinere. Per le discipline che prevedono una valutazione mediante prove scritte e orali, la media è calcolata mediante media dei singoli voti di tutte le prove scritte, orali, pratiche e grafiche. Tuttavia, occorre precisare che la valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della media matematica dei voti poiché concorrono alla sua formulazione anche il processo di apprendimento, la partecipazione e l'impegno.

Pertanto, i singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il Consiglio di Classe delibererà i voti definitivi, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili a delineare il percorso formativo dello studente.

Validita' dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Affinché l'anno scolastico sia valido è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. "Spetta dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentabili. E' compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti [...] se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del

	Totale ore	N° max di ore di assenza	Frequenza ASSIDUA (fino al 5%)	Frequenza COSTANTE (dal 5% al 10%)	Frequenza REGOLARE (dal 10% al 15%)	Frequenza DISCONTINUA (dal 15% al 20%)	Frequenza IRREGOLARE (superiore al 20%)
<i>Tempo ordinario (h.30)</i>	990 h.	248 h.	Max 50 h.	Max 100 h.	Max 150 h.	Max 200 h.	Superiore a 200 h.
<i>Tempo musicale (h.33)</i>	1089 h.	272 h.	Max 54 h.	Max 109 h.	Max 163 h.	Max 218 h.	Superiore a 218 h.
<i>Tempo prolungato (h.36)</i>	1188 h.	297 h.	Max 60 h.	Max 119 h.	Max 178 h.	Max 238 h.	Superiore a 238 h.

rapporto educativo."

Qualora venga accertata la non validità dell'anno scolastico, fermo restando che siano state effettuate le opportune informazioni alle famiglie, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Si elencano pertanto i criteri che consentirebbero di derogare (NON verranno conteggiate le assenze in questi casi) esclusivamente rispetto a:

1. Assenze giustificate per gravi patologie
2. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti

3. Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
4. Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia. Il certificato deve riportare la prognosi di malattia con indicazione del periodo di inizio e di fine.
5. Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
6. Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
7. Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
8. Assenze per terapie mediche certificate da strutture riconosciute dalle ASM.
9. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n° 516/1988 e Legge n°101/1989) .

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

Il D.Lgs. 62/2017, all’art.6, interviene sull’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo.

L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento considerando in particolare:

- la situazione di partenza;
- situazioni certificate di disabilità;
- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;
- frequenza irregolare; e valutando:
- le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;

- la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
- partecipazione a corsi extracurricolari.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che se ne avvalgono.

Il docente di Strumento Musicale attribuisce il proprio voto e partecipa alla valutazione soltanto per i propri alunni.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

In particolare, il Consiglio di Classe valuterà la non ammissione in presenza di insufficienze superiori rispetto a quanto segue:

	DISCIPLINA 1	DISCIPLINA 2	DISCIPLINA 3	DISCIPLINA 4
Caso A	4	4	4/5	-
Caso B	4	4/5	4/5	-
Caso C	5	5	5	5

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- carenze nelle abilità fondamentali;
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
- mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- inadeguato livello di maturazione;
- mancato studio sistematico delle discipline;
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
- mancanza di impegno.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta. In via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI, somministrate mediante computer.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Criteri di non ammissione dell'alunno/a all' Esame conclusivo del I ciclo di istruzione

Il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione dell'alunno/a all'esame di Stato nel caso di numerose e gravi insufficienze che, nonostante tutte le azioni di recupero messe in atto dalla Scuola, non consentono di affrontare e superare le diverse prove d'esame nell'ottica del successo formativo e di raggiungere le competenze base necessarie per l'accesso alla Scuola Secondaria di II grado.

Valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola secondaria di primo grado con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del PDP predisposto ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento dell'Educazione Civica (Legge 92/2019- Nuove Linee guida per l'Educazione Civica 2024)

In sede di scrutinio intermedio e finale, il docente coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell'insegnamento dell'educazione civica, formulerà la proposta di voto, espressa in decimi ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del Consiglio di Classe, contitolari dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

Valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento della Religione cattolica (IRC)

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti. **Allegato 6**

Valutazione del comportamento

La legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Si rappresenta che il voto

di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari. Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum. **Allegato 7**

LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ALLE FAMIGLIE

Un aspetto cruciale della valutazione è la comunicazione chiara ed efficace dei risultati alle famiglie. Le istituzioni scolastiche sono chiamate a garantire strumenti adeguati per: informare tempestivamente sui progressi degli alunni mediante il registro elettronico; organizzare incontri periodici per discutere eventuali difficoltà e suggerire strategie di miglioramento; fornire feedback personalizzati, per evidenziare i punti di forza e le aree di miglioramento degli studenti.

L'art. 44, c. 5 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, ribadisce l'importanza di un'interazione costante tra scuola e famiglia per garantire il successo formativo di ogni studente. A riguardo, inoltre, l'O.M. n. 3/2025 sottolinea l'importanza di una comunicazione efficace, trasparente e tempestiva per:

Condividere gli obiettivi di apprendimento e i criteri di valutazione;

Informare sui progressi e sulle eventuali difficoltà degli alunni;

Coinvolgere attivamente i genitori nel processo educativo.

La scuola è chiamata a garantire strumenti di comunicazione accessibili, utilizzando il registro elettronico per la consultazione online dei documenti di valutazione.

Contenuti della comunicazione

La comunicazione delle valutazioni deve essere chiara, sintetica e comprensibile per le famiglie. I contenuti principali da condividere includono:

i livelli di apprendimento raggiunti nelle diverse discipline;

le osservazioni formative, che forniscono suggerimenti per il miglioramento;

gli eventuali interventi di recupero e potenziamento previsti per l'alunno;

la valutazione del comportamento, con riferimento alla partecipazione e al rispetto delle regole.

L'obiettivo è creare un dialogo costruttivo che permette alle famiglie di essere parte attiva nel percorso educativo dei propri figli.